

Al Ministro dell'Università e della Ricerca
Prof. Gaetano Manfredi

Al Presidente del Consiglio Direttivo di ANVUR
Prof. Antonio Felice Uricchio

Al Presidente del CUN
Prof. Antonio Vicino

Note di AIP (Associazione Italiana di Psicologia) sul Bando ANVUR Decreto n. 1 del 3-1-2020 su “Valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)”

L'Associazione Italiana di Psicologia prende atto del Bando ANVUR Decreto 1 del 3 gennaio 2020 (di seguito Bando), pubblicato a seguito del DM n.1110 del 29-11-2019 (di seguito DM). Il Bando presenta alcune caratteristiche complessive meritevoli di attenzione ed apprezzamento.

- a) Si coglie lo sforzo di rendere coerente l'impianto generale con l'idea che oggetto della valutazione siano le strutture e non i ricercatori.
- b) L'ampliamento degli obiettivi della valutazione alla terza missione costituisce una innovazione potenzialmente capace di incentivare il potenziamento della relazione tra università e società. D'altra parte, ciò sarà possibile solo e soltanto se la valutazione della terza missione sarà perseguita in termini chiari, progressivi ed equilibrati, tenendo nel dovuto conto le differenze tra la ricerca di base e applicativa entro e tra le aree disciplinari.

Diverse sono tuttavia le criticità che, se non affrontate, danneggerebbero in modo rilevante la funzionalità e la validità delle procedure di valutazione, indebolendo fortemente la possibilità che la VQR operi da leva di sviluppo del sistema universitario italiano.

1. Metodo

- 1.1 La nuova VQR modifica per l'ennesima volta e in modo retrospettivo le “regole del gioco”. In questo modo la VQR, lungi dall'operare da vettore di sviluppo e apprendimento per i ricercatori e le strutture, si configura come un fattore generativo di disorientamento e anomia.

Si auspica che i titolari dell'iniziativa istituzionale possano avviare già da ora una ampia discussione, con pieno coinvolgimento degli attori del sistema universitario (a partire dal CUN e CRUI) e delle società scientifiche, finalizzata a precisare obiettivi e criteri della prossima VQR, il cui periodo di riferimento peraltro è già iniziato.

- 1.2 Tanto il DM che il Bando sono stati scritti senza alcun coinvolgimento del mondo accademico (CUN, CRUI, società scientifiche, associazioni di area). Così facendo, si è scelto di operare in modo opposto a quanto la letteratura scientifica di riferimento evidenzia unanimemente come necessario per promuovere la qualità ed efficacia dei processi di valutazione istituzionale. Da un lato, ciò ha impedito di riconoscere e affrontare diversi dei problemi inevitabilmente associati ad sistema di valutazione complesso quale la VQR; dall'altro, alimenta una percezione della VQR da parte degli attori universitari come di un corpo estraneo ed autoreferenziale; tale percezione danneggia, piuttosto che favorire, il diffondersi della cultura della valutazione come forma partecipata di apprendimento istituzionale.

Riteniamo che una maggiore partecipazione consultiva delle associazioni scientifiche delle diverse discipline sia necessaria, oltre che per la specificazione dei criteri comuni anche per la soluzione di criticità legate in modo peculiare alle diverse aree disciplinari. In questa prospettiva, si auspica che vi sia la disponibilità ad introdurre integrazioni e chiarificazioni al Bando, tramite specifici supplementi allo stesso, così da raccogliere i punti critici di seguito evidenziati da questa società scientifica così come dagli altri attori del sistema universitario.

Da un punto di vista complementare, va riconosciuto che, riprendendo il modello REF inglese cui la VQR sembra ispirata, l'articolo 7 del Bando (in particolare commi 1 e 2) apre implicitamente uno spazio potenziale di coinvolgimento di tipo consultivo delle società scientifiche da parte dei GEV.

Auspiciando che il GEV di area 11b si avvalga di tali spazi, ci riserviamo di produrre uno specifico documento con il quale portare all'attenzione dello stesso, nel pieno rispetto della sua autonomia, elementi di approfondimento tecnico utili a potenziare la coerenza e validità delle procedure e dei criteri della valutazione della produzione scientifica dell'area psicologica.

2. Composizione GEV

A. Mentre è apprezzabile la garanzia di rappresentanza dei SD con almeno 50 afferenti, il combinato disposto dei diversi criteri e vincoli è estremamente complesso, tale da risultare di difficile applicabilità e fattibilità. Si richiama in particolare la necessità di risolvere le seguenti criticità.

- 2.1 La quota del 20% riservata rispettivamente a professori di II fascia e ricercatori, unitamente alla quota del 30% di ricercatori strutturati presso gli EPR e 5% di ricercatori strutturati stranieri rende teoricamente configurabile un GEV in cui i professori di I fascia risultino presenti in una percentuale del 25% - ciò è palesemente in contrasto con la prassi consolidata che riconosce ai professori di I fascia il peso maggiore nei processi di valutazione (ad es. cfr. ASN e commissioni concorsuali).

- 2.2 Tenuto conto del fatto che la procedura non prevede una valutazione di merito delle candidature, i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 non garantiscono la possibilità di selezionare ricercatori di elevata qualificazione, tale da legittimare il ruolo di valutatori della produzione scientifica di pari. *Un modo per ovviare a questo problema è offerto dalla possibilità di innalzare la soglia delle 3 pubblicazioni come requisito di base.*
- 2.3 La distinzione dei criteri tra docenti di prima fascia, seconda fascia e ricercatori fa sì che un candidato possa ritrovarsi a perdere i requisiti di ammissibilità come conseguenza di un avanzamento di carriera. *Per ovviare a tale paradosso, si potrebbe eliminare la distinzione tra i ruoli; in alternativa si potrebbe non vincolare il requisito all'attuale ruolo (e.g. sostituire l'espressione "per i professori di II fascia..." con l'espressione "per coloro che nella posizione di professore di II fascia...").*
- 2.4 Il criterio di cui alla lettera (d) - la presenza nelle liste dei commissari ASN - esclude i professori di I fascia che hanno raggiunto le soglie per l'inserimento nell'elenco dei commissari successivamente all'avvio dell'ultima ASN, così come i commissari della precedente ASN, per legge non erano ricandidabili nell'ultima ASN. *Il punto va corretto in modo che esso si possa intendere riferito non al dato della presenza nell'attuale elenco dei commissari ASN ma al possesso delle condizioni richieste a tal fine.*

B. La possibilità che l'ANVUR si riserva di sostituire componenti del GEV va precisata e vincolata a specifiche e verificabili condizioni. La formulazione attuale lascia all'ANVUR spazi di discrezionalità che possono agire come indirettamente limitative dell'autonomia decisionale dei GEV e dei suoi componenti. Più in generale, è auspicabile che i criteri sulla base dei quali l'ANVUR procederà alla composizione dei GEV siano resi pubblici.

3. Base di calcolo per la definizione del numero di prodotti

- 3.1 Il Bando stabilisce nel triplo dei ricercatori in servizio presso l'istituzione al 1 novembre 2019 il numero massimo di prodotti da presentare. Tale indicazione introduce una variazione altamente significativa rispetto al DM, che riferisce tale proporzione a ciascuna struttura dell'istituzione (cf. art. 4, comma 2 del DM). *E' altamente opportuno che tale riferimento sia reintrodotta, per evitare che si determinino le condizioni per cui la scelta dei prodotti da conferire si traduca in una dannosa occasione di conflitto tra le strutture delle istituzioni.*
- 3.2 Va osservato che la definizione del moltiplicando nei termini dei ricercatori in servizio al 1 novembre 2019 è contraddittoria rispetto al criterio secondo il quale i prodotti sono attribuiti all'istituzione presso la quale il ricercatore ha operato in prevalenza. *Si suggerisce di tenere conto di tale criterio nella definizione del moltiplicando.*

4. Valutazione dei prodotti.

4.1 La distribuzione dei prodotti entro le cinque categorie di qualità in termini di frequenze assolute rappresenta un rischio particolarmente critico. Le aree disciplinari - al loro interno i SSD - sono tra esse fortemente differenziate quanto a livelli quantitativi della produzione scientifica, dunque alla loro capacità di essere valorizzate dalle procedure di valutazione. La necessità di soglie differenziate per la ASN è emblematica di tale differenziazione, che riflette stili di pubblicazione, caratteristiche istituzionali e organizzative delle attività di ricerca ecc. Di conseguenza, l'uso della distribuzione assoluta dei prodotti tra le cinque categorie di qualità, se non adeguatamente ponderata, porterebbe a comparare direttamente aree e SSD tra loro non immediatamente confrontabili. Ciò costituirebbe, oltre ad un evidente fattore distortivo, un incentivo per le istituzioni (e, ad un livello di scala più basso, le strutture) a valorizzare le aree e i SSD maggiormente "performanti", a scapito del pluralismo dei saperi accademici.

Per evitare tale distorsione va adottata una modalità di calcolo relativa – ad esempio, attraverso una procedura di normalizzazione dei valori assoluti in rapporto alla popolazione di riferimento (e.g. la popolazione dei prodotti censiti del SSD/SC).

4.2 Mentre le categorie di qualità *a*, *b*, *c* ed *e* sono collocate su un continuum monodimensionale, la categoria *d* implica la differenziazione tra impatto e gli altri due criteri (impatto limitato vs originalità e rigore sufficiente). Tale differenziazione è inutile e fuorviante. *Si suggerisce di uniformare i tre livelli (ad esempio considerandoli tutti e tre in termini di sufficienza/limitatezza).*

4.3 La predeterminazione della percentuale di prodotti attribuibile alle categorie qualitative (art. 7, comma 9), identica per tutte le aree disciplinari, appare una forzatura che limita l'autonomia tecnica dei GEV.

5. Open access

La scelta di valorizzare i prodotti accessibili è di per sé apprezzabile, in linea con la tendenza internazionale (ad es. è un criterio rilevante nel contesto H2020). Tuttavia, il Bando non risolve i problemi tecnici relativi alle modalità ammissibili per ottemperare al criterio dell'accessibilità dei prodotti. La distinzione introdotta, basata sulla quota di finanziamento pubblico, è difficilmente perseguibile in quanto non è sempre chiaramente quantificabile il contributo del finanziamento pubblico o privato. Inoltre, le modalità di accesso previste dal comma 4 dell'articolo 8 non sono sufficienti ad assicurare una efficace e non discriminatoria affermazione del criterio dell'accesso aperto. Si suggerisce di:

- a) *eliminare la distinzione tra i prodotti basata sulla quota di finanziamento;*
- b) *introdurre come criterio di accessibilità aperta la disponibilità on demand del prodotto e/o la sua reperibilità su web community (e.g. ResearchGate).*

6. Valutazione terza missione

6.1 I criteri utilizzati per l'identificazione delle figure reclutabili per il GEV di valutazione della terza missione (art. 3, comma 4) lasciano delineare una visione della terza missione inopportuna ristretta, essenzialmente focalizzata sul trasferimento tecnologico e sulla utilizzazione dei risultati della ricerca da parte di soggetti produttivi e istituzionali.

6.2 Innovativo e potenzialmente rilevante il metodo dei "case studies". *Serve tuttavia una definizione partecipata dei criteri sottesi alla loro definizione e valutazione, anche prendendo spunto dal REF inglese che tratta ampiamente questo problema. Anche su questo punto codesta Associazione si riserva di avanzare specifiche proposte ad uso dei valutatori della terza missione per l'area disciplinare 11b.*

6.3 *Più in generale, si suggerisce di trattare il profilo di qualità relativo alla valutazione delle attività di terza missione come esclusivamente sperimentale, privo di ricadute istituzionali.* Ciò sia per evitare l'effetto distorsivo prodotto dalla retrospettività, sia come conseguenza del riconoscimento della mancanza di un framework metodologico consolidato in grado di garantire attendibilità e uniformità alle valutazioni relative ad un ambito così eterogeneo e difficilmente operazionalizzabile quale è quello costituito dalle esperienze rientranti nel dominio delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca.

Roma, 22/01/2020

Santo Di Nuovo – presidente AIP

